

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DEL TAR DEL LAZIO ROMA SEZ. I-
QUATER N. 3070/2022 RESA SUL RICORSO N. 10836/2021

La **A.D.S. Circolo del Tennis Agrigento**, con sede in Agrigento nella via Alcide De Gasperi 18 bis, c.f. 80009160849, in persona del legale rappresentante p.t. dott.ssa Lucia Maria La Marca, nata ad Erice in data 09.07.1971, c.f. LMRLMR73L49D423K rappresentato e difeso, dall'Avv. Girolamo Rubino (c.f. RBNGLM58P02A089G – P.E.C.: girolamorubino@pec.it - fax 091/8040219), sia unitamente che disgiuntamente agli Avv.ti Mario La Loggia, C.F. LLGMRA76C31A089H (pec: mariolaloggia@avvocatiagrigento.it, fax: 0922404315) e Vincenzo Airo', (cf. RAIVCN85M14A089S, fax: 0922/1860127; PEC: avv.vincenzoairo@pec.it), con domicilio eletto presso il domicilio elettronico dei predetti difensori, con ricorso n.r.g. 10836/2021, promosso innanzi al TAR del Lazio – Roma, ha chiesto l'annullamento, previa la sospensione:

“Del decreto del 13.09.2021 con il quale il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato la graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del “Bando Sport e Periferie” pubblicato in data 13 luglio 2020; della graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili di cui all'Allegato A del predetto decreto del 13.09.2021 nella parte in cui all'Associazione ricorrente è stato attribuito un punteggio pari a 33 punti, anziché 48 punti, con conseguente illegittima collocazione della stessa tra i progetti non finanziabili; degli atti della commissione di valutazione mediante i quali sono stati erroneamente determinati i punteggi assegnati all'Associazione ricorrente; ove occorra della nota DPS-0012864 del 27.10.2021 del Dipartimento per lo Sport, con la quale sono stati indicati i punteggi riconosciuti all'Associazione ricorrente per singola categoria; nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso;”.

Il ricorso si fonda sinteticamente sui seguenti

MOTIVI

- I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELGLI ARTT. 3, 10, 11, 97 e 117 DELLA COSTITUZIONE;**
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 DELLA L. 241/90;

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO E DEL PARAGRAFO 7;

ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D'ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA, DEL FAVOR PARTECIPATIONIS, INGIUSTIZIA MANIFESTA;

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO, DI LEALE COLLABORAZIONE E BUONA FEDE;

Come ricordato in narrativa, l'Amministrazione resistente non ha tenuto conto che il livello di progettazione del progetto effettivamente allegato alla domanda è quello Esecutivo e non Definitivo (come erroneamente indicato nel modulo informatico), per cui all'Associazione ricorrente, così come previsto nel paragrafo 7 del bando, dovevano essere attribuiti ulteriori punti 15.

Il mancato riconoscimento del predetto punteggio, sulla base di un mero errore materiale di compilazione del modulo informatico predisposto dalla stessa Amministrazione resistente, appare ingiusto ed in violazione dei principi della leale collaborazione, del soccorso istruttorio e del favor participationis.

Ed infatti, l'errata indicazione del livello di progettazione "DEFINITIVO" in seno al modulo di domanda, a fronte dell'allegazione della documentazione attestante che il reale livello di progettazione è quello "ESECUTIVO" poteva esimere l'Amministrazione dall'attribuire il punteggio di punti 15 come previsto dal bando.

In allegato alla domanda di finanziamento, infatti, l'Associazione ricorrente ha prodotto:

a) Il verbale di verifica ex art. 26 del d.lgs. 50/2016 che attesta che il livello di progettazione è quello esecutivo (all. 5);

b) Tutti gli elaborati del progetto recanti nella testata la dicitura "progetto esecutivo" (all. 8 e 9).

Ora da una semplice esame della documentazione prodotta unitamente alla domanda di finanziamento, l'Amministrazione resistente era perfettamente in grado di cogliere che il livello di progettazione dell'intervento proposto è quello ESECUTIVO anziché DEFINIVO, come erroneamente indicato nella casella del modulo informatico.

Ed infatti, l'errata indicazione "progetto definitivo" nella casella prevista dal modulo informativo non poteva esimere l'Amministrazione resistente dal verificare

l'effettivo livello di progettazione risultante dalla documentazione allegata alla domanda di finanziamento.

Dalla predetta documentazione, infatti, risulta chiaro ed evidente che il livello progettuale dell'intervento proposto è quello ESECUTIVO.

Di guisa che, il progetto esecutivo ritualmente allegato, doveva essere valutato secondo le disposizioni previste dal bando in misura pari a punti 15, senza alcun margine di discrezionalità in capo alla Commissione di valutazione.

Peraltro, in caso di dubbi o incertezze sulla valutazione del predetto progetto l'Amministrazione resistente aveva l'obbligo di attivare preventivamente il cd. soccorso istruttorio, nel rispetto della par conditio tra concorrenti.

Nel caso di specie, invero, si tratta di un mero errore materiale nella compilazione del modulo informatico e non si tratta di una mancata dichiarazione o allegazione del progetto stesso, di guisa che non risulta necessaria alcuna ulteriore integrazione documentale (cfr. all. 6).

Com'è noto, a fronte di dichiarazioni incomplete, errate o non immediatamente intelleggibili, l'Amministrazione ha l'obbligo di richiedere gli opportuni chiarimenti ovvero di disporre il soccorso istruttorio.

In particolare **la giurisprudenza afferma che: "il soccorso istruttorio sia un istituto di carattere generale attuativo dell'art. 97 della Costituzione, al fine della emanazione di un giusto provvedimento, idoneo a contemperare nel miglior modo possibile tutti gli interessi, pubblici e privati, in gioco** (cfr. Cons. Stato Sez. V, 14 giugno 2017, n. 2891).

...

Il soccorso istruttorio va, dunque, attivato qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili, rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza (Cons. Stato Sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975).

In particolare, nelle procedure per l'assegnazione di contributo l'Amministrazione deve procedere a richiedere eventuali chiarimenti e integrazioni, in relazione alle specifiche circostanze di fatto, alle modalità della procedura, alla natura dei destinatari ... trattandosi dell'applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede nonché di solidarietà, ai sensi degli articoli 2 e 97 della Costituzione (

cfr. Consiglio di Stato, Sezione II, 1 luglio 2020, n. 4191). (Cfr. Consiglio di Stato sez. II, 28/04/2021, n.3432.).

Ed ancora la giurisprudenza afferma che:<<**l'Amministrazione ha un preciso obbligo di verificare la correttezza delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali e di attivarsi per mezzo del soccorso istruttorio ex art. 6 della l n. 241 del 1990, ove siano riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti versati in atti. Tale obbligo di verifica e di controllo permane anche nei casi in cui la domanda di partecipazione al concorso sia presentata in modo informatizzato, atteso che se l'errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali, può richiedersi all'amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente, non tanto per attribuire all'interessato un vantaggio di sua spettanza, quanto perché la procedura concorsuale è finalizzata a selezionare le migliori professionalità disponibili per realizzare il preminente interesse pubblico, che un errore di valutazione potrebbe pregiudicare**>>.(Cfr. T.A.R. L'Aquila, (Abruzzo) sez. I, 01/04/2021, n.172).

Ed infatti, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che nel caso di errore materiale può porre rimedio direttamente l'amministrazione, anche in assenza del c.d. soccorso istruttorio. (Cfr. T.A.R. Milano, Lombardia sez. IV, 04/07/2018, n.1650).

Ed ancora, in fattispecie simile, l'On. TAR Roma ha avuto modo di affermare che:<<**Lo sbarramento dell'apposita casella relativa al possesso di titoli di preferenza non garantisce alcun interesse dell'Amministrazione, laddove nella domanda di partecipazione sia chiaramente ed espressamente indicato, come nel caso di specie, il titolo posseduto. Sanzionare l'omissione con il rifiuto di valutazione del titolo, pertanto, oltre ad essere contrario alla lettera della clausola del bando, è altresì irragionevole e sproporzionato.**>>(Cfr. T.A.R. Roma, Lazio sez. I, 27/01/2020, n.1072).

Ora applicando i sopra richiamati principi, nella presente fattispecie, anche se l'Associazione ricorrente ha compilato la domanda in maniera erronea indicato "progetto definitivo", ha comunque prodotto la documentazione idonea a dimostrare che il vero livello progettuale è quello di "progetto esecutivo" tale da consentire all'Amministrazione di riconoscere l'errore materiale ed attribuire il

punteggio previsto dal bando per il livello progettuale ESECUTIVO (15 punti) o comunque attivare il cd. soccorso istruttorio per chiedere eventuali chiarimenti.

Del resto l'Amministrazione resistente ha comunque l'obbligo di verificare la rispondenza di quanto dichiarato in sede di domanda e quanto effettivamente allegato alla stessa.

Ed infatti, l'Amministrazione, come previsto dal paragrafo 7 del bando, era comunque onerata a verificare il livello effettivo della progettazione, anche in considerazione del fatto che gli eventuali progetti che non raggiunsero il livello minimo del definitivo e non fossero debitamente validati ai sensi dell'art. 26 del d.lgs 50/2016 sarebbero stati esclusi dalla procedura in questione.

Sicché una volta verificato il livello progettuale, quantomeno ai fini dell'ammissibilità del progetto, l'Amministrazione era perfettamente in grado di percepire il mero errore materiale nella compilazione del modulo informatico, senza la necessità che vi fosse la necessità di provvedere ad ulteriori rettifiche o allegazioni.

Nel caso di specie, infatti, appare evidente che la divergenza fra quanto indicato nel modulo di domanda, e quanto proposto ed allegato effettivamente dall'Associazione ricorrente, emerge in maniera evidente, senza alcun bisogno che vengano compiuti ulteriori indagini finalizzate alla ricostruzione della volontà del dichiarante, il cui contenuto, nonostante l'errore, rimanere individuato ed individuabile, con certezza, da chiunque si appresti alla lettura e comprensione degli atti.

Come detto sopra, in ogni caso, nel caso di incertezza o di dubbio, in ossequio al principio del favor participationis, della buona fede e del soccorso istruttorio, l'Amministrazione resistente aveva l'obbligo di richiedere all'Associazione ricorrente gli opportuni chiarimenti o integrazioni per la corretta valutazione del progetto come "esecutivo" anziché non riconoscere alcun punteggio sull'erroneo presupposto che fosse stato indicato nel modulo di domanda come progetto "definitivo".

La procedura di selezione, infatti, non deve essere concepita come una sorta di corsa ad ostacoli fra adempimenti formali imposti ai concorrenti e all'amministrazione, ma deve mirare ad appurare, in modo efficiente, quali siano i candidati migliori nel rispetto delle regole di concorrenza, verificando la sussistenza dei requisiti di partecipazione e le migliori proposte progettuali.

In questo senso, dunque, l'istituto del soccorso istruttorio tende ad evitare che irregolarità e inadempimenti meramente estrinseci possano pregiudicare i concorrenti più meritevoli, anche nell'interesse della stessa Amministrazione che potrebbe perdere l'opportunità di selezionare i progetti migliori, per vizi procedurali facilmente emendabili. (Cfr. T.A.R. Pescara, Abruzzo sez. I, 23/01/2020, n.32).

Appare evidente come nel caso di specie ricorressero tutti i presupposti richiesti in sede normativa e giurisprudenziale ai fini dell'attivazione del dovere di soccorso istruttorio a carico delle Amministrazione resistente; e ciò in quanto in allegato alla domanda, entro i termini previsti dal bando, è stato effettivamente prodotto un progetto esecutivo debitamente validato ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 50/2016 anche con i limiti e le lacune imposte dal modello e del sistema predisposti dalla P.A.

Ed ancora, nel caso di specie, non ricorre nessuna delle eccezioni per le quali il soccorso istruttorio non possa trovare luogo, atteso che:

- a) la documentazione attestante il livello esecutivo del progetto è stata regolarmente trasmessa entro i termini;
- b) l'errore in cui è incorsa l'Associazione ricorrente è immediatamente e facilmente desumibile dalla stessa domanda compilata telematicamente e dalla documentazione prodotta;
- c) non viene lesa la par conditio tra i diversi partecipanti, poiché l'errore non riguarda la proposta progettuale o la validità dei documenti a supporto dello stesso, ma unicamente la compilazione del modulo di trasmissione della stessa (errore nella scelta delle opzioni previste dal relativo menù a tendina);
- d) a fronte di un mero errore materiale, facilmente desumibile dalla stessa domanda di partecipazione, non vi è nemmeno conflitto con il principio di autoresponsabilità cui sono chiamati i concorrenti.

Di conseguenza, l'Amministrazione resistente doveva riconoscere il banale errore in cui era incorsa l'Associazione ricorrente ed assegnargli ulteriori punti 15 per come previsto dal paragrafo 7 lett. d del bando, con conseguente attribuzione di un punteggio totale di punti 48 (15 + 33) nella graduatoria degli ammessi di cui all'allegato A del decreto impugnato.

Donde l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione resistente

SUL DANNO

Dalle superiori notazioni emerge in modo evidente la sussistenza del fumus boni iuris a sostegno della pretesa dell'Associazione ricorrente, così come è evidente il pregiudizio grave ed irreparabile che deriverebbe allo stesso dalla mancata sospensione dei provvedimenti impugnati.

Ed infatti l'Amministrazione resistente, si avvia a finanziare i progetti utilmente collocati in graduatoria, senza possibilità di alcun scorrimento in favore dei soggetti non ammessi a finanziamento come comunicato con la nota del 27.10.2021 (cfr. all. 3).

Il riconoscimento di punti 15, per il livello di progettazione Esecutivo, come previsto dal paragrafo 7 del bando, consentirebbe all'Associazione ricorrente di ottenere un punteggio complessivo di punti 48 con conseguente collocazione della stessa tra i soggetti ammessi a finanziamento.

La mancata sospensione dei provvedimenti impugnati determinerebbe, infatti, il rischio dell'esaurimento dei foni disponibili ed il mancato finanziamento della domanda dell'Associazione ricorrente, con la conseguente perdita dell'opportunità della stessa di ottenere il consistente contributo richiesto; il tutto con evidenti conseguenze pregiudizievoli sia per l'interesse dell'Associazione odierna ricorrente che per l'interesse pubblico alla corretta gestione di finanziamenti pubblici.

Si rileva, al riguardo, che la giurisprudenza, in fattispecie similare ha ritenuto sussistente il "periculum in mora avuto riguardo alla mancata ammissione a finanziamento della iniziativa della ricorrente" (cfr. TAR PA III ordinanza n. 1040/14, cfr. anche TAR PA I ordinanza n. 905/18 del 08/10/18).

Ebbene, non v'è chi non veda come, nel caso di mancata adozione di una misura cautelare che consenta la rivalutazione dei punteggi spettanti all'Associazione ricorrente, conseguente ammissione a finanziamento del progetto presentato, un'eventuale sentenza di merito risulterebbe inutiliter data nel caso di esaurimento delle risorse stanziare.

Donde la sussistenza del periculum in mora nonché dei presupposti per l'accoglimento della richiesta domanda cautelare.

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Il ricorso in esame coinvolge potenzialmente diversi dei i soggetti collocati in posizione utile nella graduatoria definitiva per ottenere il finanziamento, in ragione di ciò si avanza istanza affinché l'On. TAR, ove lo ritenga necessario,

voglia disporre, ex art. 41, comma 4 c.p.a. che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami, prescrivendone le modalità, anche, se ritenuto opportuno, sul sito web della pubblica amministrazione resistente.

Per tali ragioni

PIACCIA ALL'ON. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

- in via preliminare, accogliere l'istanza di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, adottando la misura cautelare ritenuta più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso ovvero definire il giudizio con sentenza succintamente motivata;
- nel merito accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati ed in epigrafe indicati;
- ritenere e dichiarare, il diritto dell'Associazione ricorrente al riconoscimento dell'attribuzione del punteggio finale di punti 48 nella graduatoria degli ammessi approvata con i provvedimenti indicati in epigrafe;
- con vittoria di spese oltre accessori come per legge.

Si dichiara che il presente ricorso il contributo unificato da versare è pari ad € 650,00

Avv. Vincenzo Airo'

Avv. Mario La Loggia

Avv. Girolamo Rubino